



COMUNE DI
CORTONA

Provincia di Arezzo

Immediatamente Esecutiva

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n° 249 del 29/12/2022

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023. DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventidue il giorno 29 - ventinove - del mese dicembre alle ore 18:00 presso questa sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

MEONI LUCIANO	SINDACO	*
ATTESTI FRANCESCO	Vice SINDACO	-
SPENSIERATI SILVIA	ASSESSORE	*
ROSSI PAOLO	ASSESSORE	*
STORCHI ALESSANDRO	ASSESSORE	*
DI BERARDINO VALERIA	ASSESSORE	-

Presiede **Il Sindaco, Luciano Meoni**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: **Il Segretario, Dr.ssa Della Giovampaola Luana.**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 22.3.2012 è stata istituita, a decorrere dal 15 aprile 2012, l'imposta di soggiorno a carico dei non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cortona e contestualmente è stato approvato il Regolamento sull'imposta di soggiorno del Comune di Cortona;

PREMESSO che con le delibere di Giunta Comunale n. 30 del 31 marzo 2012, n. 122 del 21 settembre 2012, n. 64 del 06 luglio 2013, n. 59 del 04 settembre 2014 e n. 70 del 24 giugno 2015, n. 67 del 28 aprile 2016, n. 27 del 2 marzo 2017, n. 32 del 16 febbraio 2018, n. 21 del 28 febbraio 2019, n. 17 del 17 febbraio 2020, n. 29 del 22 marzo 2021 e n. 33 del 04 marzo 2022 sono state determinate le misure dell'imposta di soggiorno distinte per tipologia di struttura ricettiva;

DATO ATTO che con la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 04.03.2022 sono state confermate per l'anno 2022 le tariffe nella stessa misura approvate da ultimo con deliberazione n. 29 del 22 marzo 2021;

VISTO l'art. 4 del D. Lgs. N. 23/2011 il quale, oltre a prevedere l'istituzione dell'imposta di soggiorno ne disciplina la destinazione prevedendo al comma quanto segue: *I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali.*

RICORDATO che, dall'anno dell'istituzione (2012), l'entità dell'imposta di soggiorno non ha mai subito modifiche, mentre nel tempo sono sicuramente aumentate le spese destinate agli interventi cui il gettito dell'imposta deve essere destinato;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire la disponibilità di fondi da gestire finalizzati agli interventi di cui all'art. 4 c. 1 del D. lgs. 23 operare per l'anno 2023 una modifica alle tariffe stabilite con delibere di giunta comunale n. 30 del 31 marzo 2012, n. 122 del 21 settembre 2012, n. 64 del 06 luglio 2013, n. 59 del 04 settembre 2014, n. 70 del 24 giugno 2015, n. 67 del 28 aprile 2016, n. 27 del 2 marzo 2017, n. 32 del 16 febbraio 2018, n. 21 del 28 febbraio 2019, n. 17 del 17 febbraio 2020, n. 29 del 22 marzo 2021 e n. 33 del 04 marzo 2022, così come segue:

Tipologia di struttura ricettiva (così come definite dalla l.r. 86/2016)	Misura dell'imposta di soggiorno per persona per pernottamento
Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 4 stelle e	4,0 euro

superiori	
Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 3 stelle	2,5 euro
Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 2 stelle	2,0 euro
Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 1 stelle	1,5 euro
Residence	4,0 euro
Affittacamere, B & B, locazioni ad uso turistico svolte in forma imprenditoriale e svolte in forma non imprenditoriale	2,0euro
Case per ferie	2,0 euro
Agriturismi	2,5 euro
Case appartamenti vacanze, Alberghi diffusi e Condhotel	2,5 euro
Ostelli, campeggi, agricampeggi e aree sosta camper	1,5 euro

RITENUTO sulla base di quanto disposto dall'art. 4 comma 4 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, che le misure sopra determinate sono ridotte del 50% nei seguenti periodi:

- 1) Nel mese di novembre 2023
- 2) Nel mese di gennaio 2024
- 3) Nel mese di febbraio 2024
- 4) Nel mese di marzo 2024

RITENUTO opportuno altresì dare mandato all'Ufficio Tributi Comunale di predisporre idonea comunicazione inerente la determinazione della misura dell'imposta di soggiorno e dei periodi di riduzione;

ATTESO che con il comma 3 dell'art. 180 del D.L. 34/2020 è stato inserito il comma 1 ter all'art. 4 del D. lgs. 23/2011 che così dispone: *“1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo*

dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

ATTESO che con il comma 4 dell'art. 180 del D.L. 34/2020 è stato riformulato il comma 5 ter dell'art. 4 del D.L. 50/2017 in questo modo: *"5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."*

ATTESO che con decreto del del 29 aprile 2022 del MEF è stato approvato il modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 110 del 10 maggio 2022;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell'Art. 49 del D.lgs 267/2000, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 – comma 4 – del d. l.vo 267/2000;

CON VOTO UNANIME, LEGALMENTE ESPRESSO;

DELIBERA

- 1. di modificare** per l'anno 2023 le tariffe stabilite con delibere di giunta comunale n. 30 del 31 marzo 2012, n. 122 del 21 settembre 2012, n. 64 del 06 luglio 2013, n. 59 del 04 settembre 2014, n. 70 del 24 giugno 2015, n. 67 del 28 aprile 2016, n. 27 del 2 marzo 2017, n. 32 del 16 febbraio 2018, n. 21 del 28 febbraio 2019, n. 17 del 17 febbraio 2020 e n. 29 del 22 Marzo 2021, n. 33 del 04.03.2022;
- 2. di stabilire** quindi il seguente prospetto tariffario:

Tipologia di struttura ricettiva (così come definite dalla l.r. 86/2016)	Misura dell'imposta di soggiorno per persona per pernottamento
Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 4 stelle e superiori	4,0 euro
Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 3 stelle	2,5 euro
Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 2 stelle	2,0 euro
Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 1 stelle	1,5 euro
Residence	4,0 euro
Affittacamere, B & B, locazioni ad uso turistico svolte in forma imprenditoriale e svolte in forma non imprenditoriale	2,0euro
Case per ferie	2,0 euro
Agriturismi	2,5 euro
Case appartamenti vacanze, Alberghi diffusi e Condhotel	2,5 euro
Ostelli, campeggi, agricampeggi e aree sosta camper	1,5 euro

3. **di stabilire** sulla base di quanto disposto dall'art. 4 comma 4 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, che le misura sopra determinate sono ridotte del 50% nei seguenti periodi:
 - Nel mese di novembre 2023
 - Nel mese di gennaio 2024
 - Nel mese di febbraio 2024
 - Nel mese di marzo 2024
4. di dare atto che le suddette tariffe decorrono dal 01 gennaio 2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
5. **dare mandato** all'Ufficio Tributi Comunale di predisporre idonea comunicazione inerente la determinazione della misura dell'imposta di soggiorno e dei periodi di riduzione;
6. **di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011;
7. **di dichiarare** l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del d. l.vo 267/2000.

Letto e sottoscritto.

**Il Sindaco
Luciano Meoni**

**Il Segretario,
Dr.ssa Della Giovampaola Luana**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**